



COMUNE DI PRATO

Ordinanza n.**33** del **09/01/2019**

Oggetto: **L.R. n.9/2010. Tutela della qualità dell'aria nelle aree urbane. Superamento del valore limite per il parametro polveri sottili PM10. Provvedimenti contingibili ed urgenti a tutela della salute pubblica - Ordinanza del Sindaco n. 23/2019 - Integrazioni.**

Proponente:
PF Servizio Governo del territorio

U.O. proponente:
PF2 Tutela dell'ambiente



Il Sindaco

Visto il contenuto della propria Ordinanza n. 23/2019, che viene richiamato integralmente;

Atteso che con il suddetto provvedimento è stato disposto, a partire dalle ore 24,00 del giorno 07/01/2019 e sino alle ore 24,00 del giorno 17/01/2019, al fine di ridurre la concentrazione media giornaliera per il parametro polveri sottili PM₁₀, il rispetto di quanto segue:

A) il periodo giornaliero consentito per il funzionamento degli impianti di riscaldamento, alimentati a gasolio e a biomassa di cui al punto C seguente, con esclusione degli impianti installati negli edifici adibiti ad ospedali, cliniche o case di cura o assimilabili, scuole materne e asili nido, viene ridotto da 12 ore a 10 ore;

B) è fatto obbligo di spegnimento dei motori dei veicoli in caso di sosta prolungata degli stessi.

C) l'utilizzo di biomassa per riscaldamento domestico è ammesso solo tramite impianti ad alta efficienza, fatte salve le abitazioni dove non siano presenti sistemi alternativi di riscaldamento;

D) è vietata la circolazione nell'area urbana denominata ZTC dei seguenti veicoli:

autovetture diesel euro 2	Autovetture M1 diesel non omologate secondo la Dir. 98/69/CE e successive	
autovetture diesel euro 3	Autovetture M1 diesel non omologate secondo la Dir. 98/69/CE B e successive	
veicoli commerciali diesel euro 2	Veicoli per il trasporto merci N1 identificati dal Codice della Strada all'art. 54, comma 1 lettere <i>c,d</i> con portata fino a 35 q.li non omologati secondo	



	la Dir. 98/69/CEE e successive	
veicoli commerciali diesel euro 2	Veicoli per il trasporto merci N2 e N3 identificati dal Codice della Strada all'art. 54, comma 1 lettere <i>d, h, i</i> con portata superiore a 35 q.li non omologati secondo la Dir. 1999/96/CEE e successive	

- Ritenuto opportuno inserire tra le deroghe stabilite alla lettera A) del disposto, anche le altre scuole di ogni ordine e grado nonché gli impianti sportivi di loro pertinenza, in considerazione delle basse temperature di questi giorni;

Visti gli artt. 50 e 54 del D.Lgs. 267/2000;

DISPONE

ad integrazione di quanto stabilito dalla propria Ordinanza n. 23 del 07/01/2019, la modifica del disposto di cui alla lettera A) di tale provvedimento, così come segue:

A) il periodo giornaliero consentito per il funzionamento degli impianti di riscaldamento, alimentati a gasolio e a biomassa di cui al punto C seguente, viene ridotto da 12 ore a 10 ore, con esclusione degli impianti installati negli edifici adibiti ad ospedali, cliniche o case di cura o assimilabili, negli Istituti scolastici di ogni ordine e grado e negli impianti sportivi di loro pertinenza.

INFORMA

la cittadinanza della presente ordinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio, pubblicazione sul sito del Comune di Prato e mediante avviso sui quotidiani locali.

AVVERTE

Che i contravventori della presente ordinanza saranno puniti a norma di legge.

Ai sensi dell'Art. 3 u.c. della Legge n. 241/90, si informa che



contro il presente atto può essere presentato ricorso, alternativamente, al TAR competente ai sensi della Legge n. 1034/71 e successive modificazioni, o al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'Art. 98 del D.P.R. 24 novembre 1971, rispettivamente entro 60 gg. ed entro 120 gg. a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.

Sindaco

il

Matteo Biffoni